

N. R.G. 3886/2020



**TRIBUNALE DI VICENZA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3886/2020 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 22/06/2020

**da**

**CGF S.R.L.** (già **FRIMAT S.P.A.**), C.F. 03920480245, in persona dell'Amministratore Unico sig. Olteanu Enache Emil, con sede in Roma in Via del Corso n. 117, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe MAIOLINO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bassano del Grappa (VI) - Via Schiavonetti n. 14, come mandato a margine dell'atto di citazione.

**attrice opponente**

**contro**

**INNOVA COSTRUZIONI S.R.L.** (CF e p.iva 03558200139), corrente in Brescia in Via Sabotino n. 18/A, in persona del legale rappresentante sig. Fabio Begni, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio NEGRINI e dall'Avv. Beatrice BRUNO, del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Brescia - Via XX Settembre n. 66, come da mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.

**convenuta opposta**

**In punto:** opposizione a decreto ingiuntivo; appalto.

All'udienza dell'08.03.2022 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti

**CONCLUSIONI ATTRICE OPPONENTE:**

**IN VIA PRELIMINARE:**



- Dichiarare la incompetenza del Tribunale di Vicenza ad emettere il D.I. opposto, rilevando, nel contempo, la giurisdizione/competenza del Collegio Arbitrale e per l'effetto annullare/revocare il D.I. opposto perché illegittimo.

**NEL MERITO:**

- Acclarata la infondatezza della pretesa creditoria avversaria, respingere la domanda avversaria, annullando e/o revocando, per l'effetto, il D.I. opposto, perché illegittimo (non soltanto nella scelta del Giudice competente, ma) anche nel merito.

**IN OGNI CASO:**

- Con vittoria di spese e di competenze legali, **disponendone la distrazione a favore del sottoscritto patrocinio, che le ha anticipate.**

**CONCLUSIONI CONVENUTA OPPOSTA:**

La difesa della soc. Innova Costruzioni precisa le seguenti conclusioni:

-confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannarsi la CGF srl (già Frimat spa) al pagamento a favore della INNOVA COSTRUZIONI srl della somma di € **11.950** oltre rivalutazione e interessi calcolati ai tassi indicati dall'art. 5 d. lgs 231/02 dalla domanda al saldo;

-beneficio di spese ed onorari.

**Concisa esposizione delle ragioni  
di fatto e di diritto della decisione**

Avverso il decreto ingiuntivo n. 945/2020 Ing. emesso da questo Tribunale in data 02.04.2020 e notificato il 07.05.2020 – con cui le veniva intimato, su ricorso ed a favore di Innova Costruzioni s.r.l., il pagamento della somma di € 11.950,50, oltre ad interessi e spese legali del monitorio (come ivi liquidate), in ragione di un credito derivante dall'esecuzione di lavori edili in subappalto – proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 22/06/2020, l'ingiunta CGF s.r.l. (già Frimat s.p.a.).

Deduceva, quale primo motivo di opposizione, il difetto di competenza / giurisdizione dell'AGO (in generale) e del Tribunale di Vicenza (in particolare) per la sussistenza di clausola arbitrale.

Rilevava infatti l'opponente che con contratto 17.09.2018 la AMO (Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Locale di Modena s.p.a.) aveva appaltato all'allora Frimat s.p.a. "la ricostruzione del deposito di bus di Mirandola", dopo di che Frimat aveva subappaltato ad Innova Costruzioni s.r.l. "la realizzazione delle opere di carpenteria edile ed affini di Categoria OG1" di cui al contratto 22.07.2019, la clausola n. 26 del quale prevedeva clausola compromissoria, regolarmente sottoscritta, mediante arbitrato libero ed



irrituale, con esonero dai termini e dalle formalità di cui agli artt. 808 e segg. c.p.c., con unico obbligo della garanzia del contraddittorio.

Con la conseguenza, in tesi dell'opponente, dell'alternativa: o di declaratoria di nullità del decreto opposto e contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri; ovvero della improponibilità della domanda in sede monitoria al giudice onorario, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo; ovvero ancora della revoca del decreto ingiuntivo con dichiarazione d'incompetenza del giudice statale. Quale secondo motivo, l'opponente deduceva che la procedura era stata insufficientemente attivata, in violazione dell'art. 634 c.p.c., con la semplice allegazione delle due fatture azionate in formato cartaceo ed elettronico, senza la contestuale produzione dell'estratto autentici notarile, necessario (seppure la giurisprudenza di alcuni tribunali andava di contrario avviso) anche con il deposito delle fatture in formato elettronico.

Nel merito contestava genericamente (cfr. *infra*) la pretesa creditoria.

Concludeva in conformità, in via preliminare e di merito, con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria dell'infondatezza della pretesa creditoria di Innova Costruzioni, previo rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecuzione.

Si costituiva l'opposta, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione. In sintesi deduceva:

- l'invalidità dell'atto di opposizione, per inesistenza o quantomeno nullità della c.d. procura alle liti a margine della citazione, la relativa sottoscrizione (peraltro illeggibile) non risultando autenticata dal difensore;
- l'inefficacia della clausola compromissoria, non specificamente approvata per iscritto (la firma sotto il richiamo dell'art. 1341 c.c. riportava in pratica tutte o quasi le clausole del contratto di subappalto);
- la inoperatività della clausola compromissoria, non avendo Frimat mai contestato il credito ma anzi avendo autorizzato l'emissione delle due fatture (poi da quella ricevute e regolarmente contabilizzate);
- il fatto che la clausola compromissoria prevedesse che le procedure d'urgenza fossero sottratte alla procedura arbitrale e devolute al Tribunale di Vicenza (e tra le procedure d'urgenza, posto che ai sensi dell'art. 1370 c.c. l'interpretazione andava fatta contro l'autore della clausola, andava inclusa anche la procedura per decreto ingiuntivo);
- la messa in pericolo del soddisfacimento del proprio (incontestato) credito, al tempo della sua insorgenza in capo ad una s.p.a. operante nel settore degli appalti pubblici attualmente trasformatasi in una s.r.l. con legale rappresentante neppure residente in Italia bensì all'estero (in Romania, Bucarest).



Così essenzialmente impostato il contraddittorio, alla prima udienza veniva respinta l'istanza di provvisoria esecuzione ed assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c..

Senza procedere ad istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 marzo 2022 sulle conclusioni precisate, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusionali.

\*\*\*\*\*

Quanto sopra sinteticamente premesso, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.

Sono peraltro infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta opposta.

Quanto all'eccepita invalidità dell'atto di opposizione, per inesistenza o quantomeno nullità della procura alle liti a margine della citazione, eccezione peraltro non riproposta in sede di definitiva precisazione delle conclusioni (ovvero negli scritti conclusivi dell'opposta), in realtà la procura risulta acquisita ai sensi dell'art. 83, comma 20 ter, D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 del 24.04.2020.

Come previsto da dette norme, la procura è costituita da copia informatica per immagine di documento analogico debitamente sottoscritto dalla parte e corredato da un documento di identità del sottoscrittore; la firma del difensore risulta apposta digitalmente su tale copia informatica così come previsto dalla norma speciale vigente *ratione temporis*.

Non è fondata neppure l'altra eccezione d'inefficacia clausola compromissoria, siccome non specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c..

A prescindere se nel caso di specie sia o meno ravvisabile la doppia sottoscrizione e se questa, ove pure sussistente, rimanga efficace e valida a fronte del richiamo in blocco di una pluralità di clausole (la quasi totalità delle clausole contrattuali), difetta la prova (che sarebbe stata a carico dell'eccepiente) che le clausole fossero state predisposte in blocco ed in modo seriale (per disciplinare in modo automatico e uniforme tutta una serie di rapporti) dall'opponente.

Del resto Innova Costruzioni s.r.l. è una società commerciale, e così un soggetto imprenditoriale, e non certo un consumatore, e non risulta sufficiente, ai fini della rilevata inefficacia, che Frimat fosse (almeno al tempo della stipula) una società di maggiore forza economico-contrattuale, dedita a stipulare contratti pubblici e ad avvalersi di subappaltatori.

Tanto puntualizzato, sono comunque infondati i motivi di opposizione.

Parte opponente deduce in primo luogo che la procedura monitoria sarebbe stata insufficientemente attivata, in violazione dell'art. 634 c.p.c., con semplice allegazione delle due fatture azionate in formato



cartaceo ed in formato elettronico, senza contestuale produzione dell'estratto autentico notarile, necessario anche con deposito delle fatture in formato elettronico.

In tesi dell'opponente la normativa in tema di fatturazione elettronica non avrebbe abrogato l'art. 634 c.p.c. e quindi l'esigenza di corredare le fatture di estratti autentici delle scritture contabili, bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.

In verità la parte stessa dà atto di essere a conoscenza che la giurisprudenza di alcuni tribunali è venuta evolvendo secondo interpretazioni di contrario segno.

Questo giudice aderisce a dette interpretazioni alternative, consapevolmente andando in contrario avviso rispetto a precedenti determinazioni di questo stesso tribunale, che hanno ritenuto la formulazione del codice di rito civile insensibile alle novità normative (dettate da norme primarie, ossia di rango legislativo) in tema di fattura elettronica.

La fattura elettronica è generata dal Sistema di Interscambio (SDI), che genera documenti informatici genuini, autentici ed immodificabili, da qualificarsi come "duplicati informatici", indistinguibili dagli originali, che possono essere scaricati da una fonte "terza" come l'Agenzia delle Entrate, come si desume dalla normativa prevista dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Un file in formato .xlm, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati nel documento.

Nella fattura elettronica, inoltre, il Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce le procedure telematiche, effettua un controllo sulla validità del certificato di firma e, qualora la verifica dia esito negativo, il file viene automaticamente scartato dal Sistema e viene generata la c.d. ricevuta di scarto.

In particolare l'art. 1, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 127/2015 prevede per i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva tale tipologia di fatture mediante il Sistema di Interscambio (SDI) l'esonero dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 24/25 DPR n. 633/1972.

Riepilogando, essendo per tali soggetti venuto meno l'obbligo di tenere i predetti registri, sarebbe illogico, come affermato per esempio in alcuni provvedimenti di merito (per es., del Tribunale di Verona), per la contraddizione che non lo consente (inferisce questo giudice), che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare.

Si reputa pertanto ragionevole, per tale tipologia di fatture, un'abrogazione implicita delle testuali, originarie previsioni dell'art. 634 c.p.c. in punto onere di integrare la fatture dagli estratti autentici delle



scritture contabili (bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute), ai fini della prova per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo.

L'opposizione nel merito è infondata nel senso di apparire all'evidenza pretestuosa, al punto da sfiorare un abuso del diritto (o dello strumento del processo).

Parte opponente assume l'invalidità del provvedimento monitorio invocando una clausola di arbitrato irrituale, ma a fronte di un pagamento che in realtà neppure contesta, tanto che non si comprende di cosa dovrebbe essere investita la fase dell'arbitrato irrituale (a cui chiede venga eventualmente rimessa la "controversia").

Non è contestata l'esecuzione dei lavori, e l'emissione delle fatture risulta avvenuta sulla base dell'autorizzazione ad emetterle da parte di Frimat (docc. 4/5 opposta).

La contestazione di merito è invero di puro stile, posto che l'opponente (cfr. pag. 5 atto di citazione) chiosa *"..Scrupolo difensivo impone di contestare anche nel merito la pretesa creditoria ex adverso azionata in quanto infondata e bisognosa di prova circa la realtà delle prestazioni realizzate"*.

In detto contesto, una pronuncia formale declinatoria della competenza e/o della procedibilità della pretesa di pagamento sarebbe irragionevolmente dannosa per la parte che ha ragione, esponendo la stessa ad obiezioni speciose e solo dilatorie.

Tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. I, 28/07/1999, n. 8166) *"l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte")..."*.

Un'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata (ispirata al canone del giusto processo e della sua ragionevole durata: art. 111 Cost.) impone quindi di evitare che l'introduzione di criteri di giustizia non statale ma privata (specie ove all'evidenza voluti dalla parte "forte") possa tradursi in null'altro che in un esito (dilatorio) di denegata giustizia.

L'opposizione dunque deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato appieno.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (ex D.M. 10.03.2014 n. 55, scaglione di valore da € 5.200,01 e fino a € 26.000,00, importi tariffari medi), seguono il criterio di soccombenza.

**P. Q. M.**

**IL TRIBUNALE**

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:



I) previo rigetto delle eccezioni preliminari, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 945/2020 Ing. Tribunale di Vicenza;

II) condanna l'attrice opponente alla rifusione alla convenuta opposta delle spese processuali, liquidate in € 145,50 per anticipazioni, € 4.835,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge sull'imponibile.

Così deciso in Vicenza, il 22 giugno 2022

**IL GIUDICE**

*(dott. Antonio Picardi)*

Arbitrato in Italia

